



## ORDINANZA N° 35/2023/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	PORTO DI CROTONE – (Porto Nuovo – Molo Giunti) - Demolizione di due terminal di stoccaggio e distribuzione di cemento (tipo HC) - Ditta CEMENTIR – CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.a. (ora CEMITALY S.p.A.).-
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- VISTA** l'Ordinanza dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 36/2010 del

19/11/2010 (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*), approvativa del “*Regolamento accessi nell’ambito portuale di Crotona*”;

**VISTA** l’Ordinanza dell’allora Autorità Portuale di Gioia Tauro n.17/2018 in data 21/11/2018 (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*), recante la “*Disciplina delle lavorazioni a terra mediante l’uso di fonti termiche*”;

**VISTA** l’Ordinanza dell’allora Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 09/2020 in data 14/7/2020 (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*), recante il “*Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali soggette all’iscrizione al Registro di cui all’art. 68 del codice della navigazione*”, pubblicata all’indirizzo:<https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2020/07/14/09-2020-09-2020-527/>;

**CONSIDERATO** che la Ditta CEMENTIR – CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.a. (ora *CEMITALY S.p.A.*) è stata titolare dell’Atto di concessione demaniale marittima per licenza n. 3/2001 scaduta il 31/12/2004, per l’occupazione di un’area demaniale marittima complessiva di mq. 1.200, allo scopo di realizzarvi un centro di stoccaggio e distribuzione di cemento scaricato da navi cementiere nel porto di Crotona;

**CONSIDERATO** che con le istanze di concessione d. m. in data 27/7/2001, 31/7/2003 e 25/10/2004, presentate alla Capitaneria di Porto di Crotona, la suddetta Ditta, ha richiesto di apportare delle variazioni alla concessione demaniale marittima per licenza n. 3/2001 scaduta il 31/12/2004, allo scopo di incrementare l’operatività dell’impianto di movimentazione ed insilaggio di cemento sfuso, condotto in forza del predetto titolo concessorio, avuto riguardo, che le suddette variazioni consistevano nella realizzazione di un ulteriore silos, di un cunicolo a servizio dell’impianto, di un elevatore per l’alimentazione dei silos e di un locale tecnico;

**CONSIDERATO** che in fase di rinnovo della scaduta concessione n. 3/2001, l’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appositamente interpellato dalla Capitaneria di Porto di Crotona, con nota prot. DEM2 - 138 del 30/5/2005, ha ritenuto che il rapporto concessorio con la Ditta in oggetto, dovesse essere opportunamente regolato con concessione per atto formale ex art. 9 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione;

**CONSIDERATO** che in conseguenza di quanto sopra, al termine della prescritta istruttoria la Ditta CEMENTIR – CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.a. (ora *CEMITALY S.p.A.*) ha stipulato, in data 29/8/2006 con il Capo del Compartimento Marittimo di Crotona, l’atto formale in parola, iscritto al n. 32 del Registro dei contratti di concessione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Crotona, trasmesso in pari data e successivamente ritrasmesso in data 22/12/2006 alla competente Direzione Marittima di Reggio Calabria per l’approvazione prevista dal ricordato art. 9, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, trattandosi di concessione di durata infraquindicennale che importava impianti di difficile rimozione;

**VISTA** con nota direttoriale prot. 899/Dem. del 2/2/2007 la precitata Direzione Marittima di Reggio Calabria ha restituito l’atto formale di concessione di che trattasi alla Capitaneria di Porto di Crotona, a seguito dell’intervenuta pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 18 del 23/1/2007 del D.M. datato 29/12/2006 che ha esteso la circoscrizione territoriale all’AdSP MTMI (ai porti di Crotona e Corigliano Calabro, con le connesse implicazioni in ordine allo svolgimento

dei compiti di amministrazione dei beni e delle aree del demanio marittimo rientranti in tale circoscrizione;

**CONSIDERATO** che nel caso in questione l'atto formale di concessione stipulato dalla Ditta CEMENTIR – CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.a. (ora *CEMITALY S.p.A.*) in data 29/8/2006, si è perfezionato nei modi di legge ma esso non è produttivo di alcun effetto giuridico poiché non è intervenuta l'approvazione della Direzione Marittima di Reggio Calabria;

**VISTA** la nota prot. n. 3584 U/07 DEM del 27/03/2007, l'AdSP MTMI, ha comunicato alla Ditta CEMENTIR – CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.a. (ora *CEMITALY S.p.A.*), che, restando ferma ed impregiudicata ogni più ampia valutazione da parte dell'AdSP MTMI in ordine all'istruttoria svolta, l'atto di concessione in parola poteva essere rilasciato una volta sentito il Comitato Portuale ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, lett h) e dell'art. 9, comma 3, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i., attesa l'autonomia amministrativa di cui sono dotate le Autorità Portuali che non conosce subordinazione gerarchica;

**VISTA** la nota prot. n. 15848 U/09 AAMM del 01/12/2009, questa AdSP MTMI (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*), ha comunicato alla Ditta CEMENTIR – CEMENTERIE DEL TIRRENO S.p.a. (ora *CEMITALY S.p.A.*), che in ordine a quanto sopra, nella seduta del 20/12/2007, il Comitato Portuale dopo ampia ed approfondita discussione, al fine di deliberare sul rilascio della concessione in argomento aveva deciso all'unanimità di rinviare la trattazione della pratica in questione ad altra riunione, allo scopo di verificare la compatibilità attuale dell'insediamento con le linee programmatiche di sviluppo dell'area portuale di Crotona;

**CONSIDERATO** che l'AdSP MTMI ha elaborato l'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Piano Regolatore Portuale (PRP) del porto di Crotona, a termini dell'art. 5, comma 5, della L. 84/94 e s.m.i., per il quale ha acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione Seconda nell'adunanza del 25/02/2022 prot. 90/2021;

**VISTA** la nota prot. 0019144 Sezione Demanio e Contenzioso del 30/08/2022, la Capitaneria di Porto di Crotona ha rappresentato che *“la Cementir S.p.a. è stata titolare della concessione n. 03/2001, scaduta il 31.12.2004, di un'area complessiva di mq 1200 c/o il Molo Giunti del porto di Crotona, al fine di realizzare un centro di stoccaggio e distribuzione del cemento scaricato da navi cementiere. Tale concessione, per quanto agli atti della scrivente, non risulta essere stata successivamente rinnovata, ma continuano ad insistere sull'area oggetto della predetta c.d.m. (identificata sul Sistema Informativo Demanio S.I.D. come p.lla n. 44 foglio di mappa n. 37), n. 2 silos metallici, anch'essi inutilizzati ed all'attualità vetusti e in progressivo degrado. Tanto si segnala per le valutazioni di codesto Ente”*;

**VISTA** la nota prot. n. 0015744 U AAMM del 16/09/2022, l'AdSP-MTMI ha avviato un procedimento di ingiunzione di sgombero della su citata zona demaniale marittima, ai sensi degli articoli 54 e 1161 del codice della navigazione (così come modificato dall'art. 10 comma 3 del decreto legislativo 30.12.1999 n° 507) e dell'art. 8, comma terzo, lett. m) della L. 28/01/1994, n. 84 e s.m.i.;

**VISTA** l'istanza/PEC prot. n. 72 – DIS/TA-VL del 13/10/2022, assunta al prot. n. 0017616 E del 13/10/2022, successivamente integrata con nota prot. n. 79 DIS/TA-VL datata 20/11/2022 (corredata da apposita documentazione tecnica), la Ditta CEMITALY S.p.A., corrente in Bergamo alla via Stezzano n. 87, ha richiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e

Ionio un'autorizzazione intesa alla demolizione dei manufatti insistenti presso l'impianto stoccaggio e distribuzione di cemento scaricato da navi cementiere, secondo la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza in parola;

- VISTA** la nota prot. 0020114 U AAMM del 21/11/2022, con la quale l'AdSP MTMI ha dunque avviato un'istruttoria tecnico-amministrativa intesa a verificare l'accogliibilità della istanza presentata dalla Ditta CEMITALY S.p.A. e finalizzata ad ottenere un'autorizzazione temporanea per la demolizione dei manufatti insistenti presso l'impianto stoccaggio e distribuzione di cemento scaricato da navi cementiere;
- CONSIDERATO** che nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12 gennaio 2023 e nel prosieguo dell'istruttoria tecnico – amministrativa sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo;
- VISTA** la nota prot. n. 0024983 del 24/12/2022, con la quale il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria, ha partecipato il proprio parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 12 del C.d.N., alla richiesta di che trattasi, con prescrizioni ed osservazioni;
- VISTA** la nota prot. n. 99 del 05/01/2023, assunta al prot. n. 0000383 E del 09/01/2023, con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria – Servizi Territoriali CZ1 province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ha rappresentato che il parere della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, richiesto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, non è dovuto, in quanto le opere sembrerebbero di facile rimozione;
- VISTA** la nota prot. n. 0000240 del 05/01/2022, assunta al prot. n. 0000347 EE del 09/1/2023, con la quale la Capitaneria di Porto di Crotone, con ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi all'esecuzione dei lavori;
- VISTA** la nota prot. n° 0000633 del 16/01/2023, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Crotone - Settore Urbanistica - Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, ha evidenziato carenze documentali necessarie per il rilascio del proprio parere di competenza, richiedendo nel contempo apposita documentazione tecnica integrativa;
- VISTA** la nota prot. n. 0007619 U AAMM del 14/04/2023, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha trasmesso all'Amministrazione Provinciale di Crotone - Settore Urbanistica - Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta CEMITALY S.p.A., ai fini del rilascio del parere/autorizzazione di competenza, indicando apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 17-bis della L. 7/8/90, n. 241, come sostituito dall'art. 1, comma 1<sup>a</sup>, del D. Lvo 127/2016;
- VISTA** la nota prot. n. 11727 del 05/05/2023, assunta al prot. n. 0009250 E del 08/05/2023, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Catanzaro, ha comunicato che l'operazione di demolizione dei manufatti in parola non ostano alla sorveglianza doganale e pertanto non sono soggette a nessun nuovo rilascio autorizzativo;
- VISTA** la nota prot. n. 0005465 del 20/06/2023, assunta al prot. n. 0012621 E del 20/06/2023, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, ha evidenziato la presenza di un rischio d'incendio basso ed un

rischio esplosione trascurabile, specificando la necessità di adottare comunque misure di sicurezza corrispondenti (es. estintori, ecc.), atte alla opportuna gestione di tale rischio;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale di Crotona, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, l'Amministrazione Provinciale di Crotona, l'A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona – Dipartimento Area di Prevenzione – Unità Operativa Igiene Pubblica e l'Ufficio Amministrativo Decentrato di Crotona dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, non hanno partecipato alla conferenza dei servizi e non hanno rappresentato esigenze istruttorie entro il termine assegnato;

**CONSIDERATO** che, nell'ipotesi di cui al punto precedente, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis e 7, della L. 241/90, come novellati dall'art. 49 della L. 122/2010;

**CONSIDERATO** che la determinazione conclusiva del procedimento conferenziale può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;

**TENUTO CONTO** che i pareri richiesti con le note sopraccitate e non partecipanti nei modi di legge equivalgono ad assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-bis comma 3, della Legge 7/8/90 n. 241, come sostituito dall'art. 1 del D. L.vo 30/6/2016 n. 127;

**TENUTO CONTO** che i pareri richiesti con le note sopraccitate e non partecipanti nei modi di legge equivalgono ad assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-bis comma 3, della Legge 7/8/90 n. 241, come sostituito dall'art. 1 del D. L.vo 30/6/2016 n. 127;

**CONSIDERATO** che le su descritte operazioni di demolizione saranno eseguite, su incarico della su citata Ditta richiedente, dalla Ditta METALFERRO S.r.l., con sede in via F. Anfuso snc Blocco Palma II Zona Industriale - Catania – C. F. e P.IVA 028661160873;

**VISTA** la documentazione tecnica prodotta dalla CEMITALY S.p.A., a corredo dell'istanza sopra citata, redatta dall'Ing. Giustiniano Armenise iscritto all'Ordine degli Ingegneri della pProvincia di Bari al n. Sez. A5221, di seguito descritta ed allegata alla presente Ordinanza:

- a) Relazione Tecnica Generale per la demolizione delle strutture site nel porto di Crotona - Molo Giunti;
- b) Relazione di verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture - porto di Crotona - Molo Giunti;
- c) Piano delle demolizioni;
- d) Elaborato grafico pre e post demolizione silos;

**VISTO** il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto, ai sensi dell'Allegato XV , art. 89 e 96 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., redatto dalla Ditta METALFERRO S.r.l., con sede in via F. Anfuso snc Blocco Palma II Zona Industriale - Catania – C. F. e P.IVA 028661160873, che si intende parte integrante della presente Ordinanza, ma non fisicamente allegato;

- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è strettamente correlata alla durata dei lavori di demolizione dei manufatti insistenti presso l'impianto di stoccaggio e distribuzione di cemento;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: [www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti](http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti);
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

che la Ditta CEMITALY S.p.A., corrente in Bergamo alla via Stezzano n. 87 - P.IVA 010388320162, procederà alla demolizione dei manufatti demaniali marittimi ubicati all'interno dell'area demaniale marittima, del porto Nuovo - Molo Giunti di Crotona, sulla quale insistono i due silos, è individuata catastalmente al foglio n. 37 e alla particella n. 44 del Comune censuario di Crotona, come riportato dal S.I.D. ed intestata al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Marina Mercantile

## **ORDINA**

### **ART. 1 Autorizzazione**

La Ditta CEMITALY S.p.A., corrente in Bergamo alla via Stezzano n. 87 - P.IVA 010388320162, è autorizzata ad accedere alle aree demaniali marittime di sedime ubicata all'interno della zona demaniale marittima del porto Nuovo - Molo Giunti di Crotona, individuata catastalmente al foglio n. 37 particella n. 44 del Comune censuario di Crotona, ed a procedere alla demolizione dei manufatti demaniali marittimi ivi insistenti.

La disciplina degli accessi agli ambiti demaniali portuali è disciplinata dall'Ordinanza n. 36/2010, citata in premessa.

La demolizione dei manufatti di cui al comma che precede dovrà essere effettuata in conformità al "*Piano della demolizione dei due Silos metallici presenti in area portuale*", presentato dalla Società richiedente in allegato alla propria istanza prot. n. 72 – DIS/TA-VL del 13/10/2022 e che si acclude alla presente Ordinanza per farne parte integrante.

### **ART. 2**

#### **Prescrizioni del Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotona**

- delimitare l'area demaniale marittima richiesta in consegna per effettuare i lavori di demolizione dei due silos in ferro presenti adottando tutte le previste misure di protezione – come esposte nel P.O.S. allegato - provvedendo ad installare idonea recinzione, secondo la normativa vigente in materia, per garantire la totale sicurezza verso terzi e degli operatori nell'allestimento del cantiere;
- la Capitaneria di Porto di Crotona, valuterà, all'atto della consegna dell'area di che trattasi, le

- eventuali prescrizioni da inserire nel verbale per la risoluzione di possibili interferenze;
- sull'area demaniale in argomento dovranno essere realizzate gli interventi indicati e previsti nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
  - la CEMITALY S.p.A. richiedente, è tenuta a provvedere, al ripristino dell'area demaniale marittima, una volta terminato il periodo di consegna e di utilizzo della medesima, in conformità al loro attuale stato di fatto;
  - al termine dell'utilizzo dell'area interessata, si dovrà procedere alla formale riconsegna dell'area in questione, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;
  - la Ditta CEMITALY S.p.A. richiedente, dovrà assumere l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che da essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza della consegna in argomento;
  - la Ditta CEMITALY S.p.A. richiedente dovrà operare ogni accorgimento tecnico necessario al fine di evitare che dall'utilizzo dell'area demaniale marittima in consegna, possa derivare pregiudizio al normale uso della stessa area ed alle eventuali concessioni limitrofe.

Resta inteso che la Ditta CEMITALY S.p.A. richiedente, i progettisti e la ditta esecutrice dei lavori saranno gli unici responsabili, ciascuno per la propria competenza, per qualsiasi danno diretto o indiretto che si possa verificare anche verso terzi per effetto della consegna dell'area demaniale di cui al presente parere e ogni danno subito dalle opere di che trattasi per effetto della consegna dovrà essere riparato a cura e spesa del richiedente l'area demaniale, rimanendone sollevata l'Amministrazione.

Adottare misure di sicurezza corrispondenti (es. estintori, ecc.), atte alla opportuna gestione del incendi.

### **ART. 3** **Regime delle responsabilità**

La Ditta CEMITALY S.p.A. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività disciplinate dalla presente Ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, **anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi**, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, *security*, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la Ditta CEMITALY S.p.A., direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree demaniali marittime discendenti dalla presente Ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree d. m. che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

### **ART. 4** **Installazione e messa in sicurezza cantiere temporaneo**

L'impresa esecutrice Ditta CEMITALY S.p.A., dovrà realizzare:

1. Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni di posa in opera dei moduli prefabbricati e alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
2. Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;

3. Qualsiasi tipo di rifiuto (materiali di risulta, detriti, ecc.) che emergerà durante le operazioni di demolizione dei manufatti demaniali marittimi, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;
4. Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dalla demolizione sarà necessario indicarne il quantitativo;
5. I rifiuti di qualunque natura risultanti, anche indirettamente, dall'attività di demolizione dovranno essere avviati a smaltimento secondo le disposizioni del D. L.gs. 152/2006 e s.m.i., con oneri a totale carico della Meridionale Petroli S.r.l.

## **ART. 5**

### **Obblighi del datore di lavoro dell' Impresa esecutrice**

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto all'adempimento delle misure generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico di cui al D. L.gs. 81/2008 e s.m.i., che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere, e cura in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

## **ART. 6**

### **Obblighi dell'impresa esecutrice**

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di recupero, demolizione e smaltimento dei relitti, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al g. lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di competenza.

**IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:**

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

La CEMITALY S.p.A. dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile dal Decreto Legislativo 272/99.

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede inoltre a:

- a) **affidare eventuali sublavorazioni solo ad operatori economici iscritti al registro speciale di cui all'art. 68 del codice della navigazione tenuto dall'AdSP MTMI, ovvero autorizzati sotto altro titolo dalla medesima ai sensi del Regolamento approvato con l'Ordinanza n. 14/2020, citata in premessa;**
- b) nell'ipotesi di cui alla lettera a), prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione (i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione). (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- c) in caso di lavorazioni con utilizzo di fonti termiche, a rispettare l'Ordinanza n. 17/2018 citata in premessa;
- d) redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008);
- e) mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008);
- f) prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- g) prima di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008);
- h) designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 18, comma 1, lett. b) e art. 104, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008);
- i) inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008);
- l) affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008);
- m) partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- n) prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- o) osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008; (Art. 95, D.Lgs. n. 81/2008);
- p) attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008);
- q) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008; (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008);
- r) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 96, comma 1, lettera

- e), D.Lgs. n. 81/2008);
- s)** curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008);
  - t)** sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/2008);
  - u)** tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);
  - v)** **presentare entro gg. 30 dall'emanazione della presente Ordinanza un aggiornato cronoprogramma dei lavori.**

## **ART. 7** **Direttore dei lavori**

Il direttore dei lavori provvede a:

1. dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
2. curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
3. verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
4. dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
5. non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;
6. sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
7. consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.
- 8.

## **ART. 8** **Manleva**

La CEMITALY S.p.A. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente Ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la CEMITALY S.p.A. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

## **ART. 9** **Vigenza**

La vigenza della presente Ordinanza decorre dal giorno della sua pubblicazione ai sensi di legge e cessa alla data di ultimazione dei lavori di demolizione dei manufatti demaniali marittimi, che dovrà essere comunicata dalla Meridionale Petroli S.r.l. all'AdSP MTMi ed a tutte le autorità pubbliche

interessate alla vigilanza.

**ART. 10**  
**Norme finali**

Trovano applicazione le Ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

**ART. 11**  
**Sanzioni**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 12**  
**Pubblicazione ed  
esecuzione**

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona.

**ART. 12**  
**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito.

Gioia Tauro, 11/09/2023

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI